



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPrensIVO 1 MODENA

distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA

☎ 059/331373 - Fax: 059/824135

Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V

e-mail: moic84100v@istruzione.it casella PEC: MOIC84100V@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 1709/C27 Modena 16 marzo 2020

Ai Genitori degli Alunni
Al Sito
p.c. Personale Docente

Oggetto: Istruzione sull'utilizzo delle piattaforme web per video-lezioni

Gentili Genitori,

con la presente, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria, vi comunichiamo che il nostro Istituto ha scelto di effettuare l'attività didattica tramite video lezioni utilizzando piattaforme web.

Vi raccomandiamo, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei vostri figli, di garantire il corretto utilizzo di questi strumenti ed in particolare di applicare i seguenti accorgimenti:

- Garantire il corretto svolgimento della videolezione
- Evitare l'accesso a soggetti non autorizzati
- Evitare la diffusione di immagini o video registrati durante la videolezione

In particolare per quest'ultimo punto si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle videolezioni esporrà l'alunno a sanzioni disciplinari e genererà l'ipotesi di risarcimento in sede civile ed eventualmente sanzioni penali che di seguito si espongono.

La legge, infatti, stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.

Se un privato pubblica un'immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l'interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all'autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.

Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.

Se la pubblicazione illecita dell'immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l'ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata Art. 595 cod. pen. e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003. punito con la reclusione fino a tre anni.

Tutto ciò premesso confidiamo nella Vostra collaborazione per garantire il corretto utilizzo dello strumento web utilizzato per le videolezioni al fine di garantire la continuità didattica della scuola in questo difficile periodo che affronta il nostro Paese

Il Dirigente Scolastico
Profssa Concetta Ponticelli